

Le distanze dai confini di proprietà da osservarsi nel territorio comunale per il piantamento di alberi sono stabilite come segue:

METRI DODICI per le piante di alto fusto nelle seguenti zone:

- 1) zona di Valle Tanaro a valle del canale di S. Marzano
- 2) zona di Valle Tinella a valle della ferrovia, confine comunale e a valle delle seguenti strade provinciali e comunali:
 - a) Via Crossa (tutto il tratto)
 - b) Via Carossi tratto compreso tra l'incrocio con Via Crossa e l'incrocio con Via Rivella
 - c) Via Rivella tratto compreso tra l'incrocio con Via Carossi e l'incrocio con la Via Toppino
 - d) Via Toppino (tutto il tratto)
 - e) Via Annunziata tratto compreso tra l'incrocio con Via Toppino e l'incrocio con Via Val Bera
 - f) Via Val Bera tratto compreso tra l'incrocio con Via Annunziata e l'incrocio con Via Morainero
 - g) Via Morainero (tutto il tratto fino al confine comunale)

METRI DICHIOTTO per le piante di alto fusto sulla restante parte del territorio comunale

METRI CINQUE il nocciolo, gli alberi di non alto fusto e gli alberi da frutto di non alto fusto

Per la messa a dimora di piante da giardino e nei cortili compresi nel centro abitato, perimetrato dagli strumenti urbanistici, si osservano le distanze minime previste dal Codice Civile, salvo per le siepi e gli arbusti che devono avere una distanza minima di **MEZZO METRO** dal confine vicinale.

Le distanze dalle strade comunali e vicinali da osservarsi nel territorio comunale per il piantamento di alberi sono stabilite come segue:

Metri CINQUE per le piante di alto fusto;

Metri CINQUE per gli alberi non di alto fusto compreso il nocciolo;

Metri DUE per le siepi, gli arbusti e le viti con filari paralleli alla strada;

Metri TRE per le siepi, gli arbusti e le viti con filari perpendicolari alla strada.

E' vietato eseguire piantagioni, sia pure osservando le distanze indicate precedentemente, in corrispondenza di curve stradali, incroci e bivi dove sussista scarsa visibilità.

E' concesso piantare arbusti, siepi e salici sui cigli franosi in modo da ostacolare lo smottamento, previa richiesta e sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Le piante che nascono o che crescono spontaneamente sono a disposizione del proprietario o conduttore del fondo, purchè la loro posizione rispetti le medesime distanze previste per quelle messe a dimora.

L'Amministrazione Comunale responsabile della polizia e vigilanza può esigere che si estirpino a spese del proprietario del fondo alberi, viti, siepi ed arbusti che siano piantati o che crescano spontaneamente a distanza minore di quella stabilita.